

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	61	29-04-2015
	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi del DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs 118/2011, modificato dal D.Lgs 126/2014.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L’anno **Duemilaquindici** addì **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **22:45**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l’appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi del DPCM 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs 126/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione, della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ad un ulteriore esercizio, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali;

Atteso che l’art 3 d. lgs. 118/2011 stabilisce

- al comma 7 : Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo
(disavanzo di amministrazione).

Rilevato che :

- il comma 8, prevede: *l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e' oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- il comma 9 recita: *Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni;*

- il comma 10: *La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2.*

- Il comma 11: *Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e' applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.*

- Il comma 12. *L'adozione dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilita' economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78;*

- Il comma 13: *Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico;*

- Il comma 14. *Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.*

- Il comma 15 . *Le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta*

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di conto consuntivo relativi al 31 dicembre 2014 di cui all'art. 161 del decreto legislativo 267 del 2000 sono acquisite informazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7.

- Il comma 16. *Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e' ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:*
 - a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;*
 - b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;*
 - c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.*

Atteso che:

- Il d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs n. 126/2014 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. L'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso;
- l'adeguamento opera sui residui attivi e passivi determinati alla data del 31 dicembre 2014 e contenuti nel relativo rendiconto, che è costruito e approvato sulla base dell'ordinamento contabile e finanziario previgente. Tale rendiconto deve subire alla data del 1° gennaio 2015 una rivisitazione complessiva che, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, mira a garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall'applicazione dell'ordinamento vigente nel 2014;

Rilevato che per quanto riguarda i residui attivi sono stati individuati quelli che:

- non corrispondono ad obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015;
- non corrispondono a crediti scaduti ed esigibili negli anni di provenienza e necessitano di una reimputazione ad esercizi successivi, ma antecedenti al 2015, anno in cui si effettua il riaccertamento straordinario;
- corrispondono a entrate esigibili nell'esercizio 2015 o in esercizi futuri e successivi a quello in cui si effettua il riaccertamento straordinario;
- risultano di dubbia e difficile esazione e necessitano di una determinazione oggettiva e puntuale ai fini del concorso alla definizione del risultato di gestione e di amministrazione e, pertanto, devono essere assoggettati ad una adeguata "svalutazione";

Rilevato che per quanto riguarda i residui passivi sono stati individuati :

- quelli a cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate ma non scadute ed esigibili;
- i residui passivi a cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate che scadono e divengono esigibili in esercizi successivi a quello in cui si effettua il riaccertamento straordinario;
- i residui passivi che si riferiscono ad accantonamenti di risorse a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate;
- i residui passivi, per gli enti locali, a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate perché riferibili a impegni "tecnici o impropri" consentiti dall'ordinamento vigente nel 2014 (art. 183, commi 3 e 5, TUEL vigente nel 2014);

Dato atto che dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui deve derivare anche la costituzione del Fondo pluriennale da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017 (al quale si applica ancora per il solo anno 2015 lo schema di cui al D.P.R. n. 194/1996) e del bilancio di previsione armonizzato 2015- 2017. Si tratta del Fondo che si forma per effetto dell'operazione di reimputazione dei residui attivi e passivi, secondo il nuovo principio della competenza potenziata e quindi secondo "scadenza ed esigibilità", e che si costituisce soltanto nel primo esercizio di applicazione della riforma.

RICHIAMATO l'art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011 il quale stabilisce:
"gli enti provvedono :

- ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

- al ri-accertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.

RILEVATO che:

- nella seduta consiliare odierna è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014 da cui risultano le seguenti risultanze:

	G E S T I O N E		
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo di cassa al 1° gennaio..... Euro	_____	_____	5.276.237,20
RISCOSSIONI Euro	1.155.664,76	5.610.129,05	0,00 6.765.793,81
PAGAMENTI Euro	1.659.622,55	4.579.152,24	0,00 6.238.774,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE Euro			5.803.256,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre..... Euro			0,00
<i>Differenza</i> Euro			5.803.256,22
RESIDUI ATTIVI Euro	315.336,75	1.124.845,65	1.440.182,40
RESIDUI PASSIVI Euro	206.663,07	1.167.101,85	1.373.764,92
<i>Differenza</i> Euro			66.417,48
AVANZOEuro			5.869.673,70

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. del 28.12.2011 procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo pluriennale vincolato;

DATO ATTO che il Servizio finanziario ha provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 2) del D.p.c.m. 28.12.2011;

DATO ATTO che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così come evidenziato nel punto 9.3 dell'allegato 2 del Dpcm 28.12.2011 comporta:

1) l'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché l'eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014 destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi con l'individuazione delle relative scadenze. Le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui - il cui dettaglio è contenuto negli allegati A) – Riaccertamento straordinario dei residui passivi e B) – Riaccertamento straordinario dei residui attivi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento - sono riassunti nelle tabelle sotto riportate:

	Residui da consuntivo 2014 D.Lgs. 267/2000	Residui eliminati	Residui re-imputati		Residui mantenuti
			Importo	Anno	
Residui passivi	1.373.764,92	4.239,00	131.933,27	2015	1.220.726,92
			16.865,73	2016	
Residui attivi	1.440.182,40	-	-		1.440.182,40

2) la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale. Tale operazione, come risulta dal prospetto sotto indicato e di cui all'allegato C, evidenzia un fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2015 pari ad euro 40.277,26 per la parte corrente ed euro 108.521,74 per la parte in conto capitale

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	40.277,26	108.521,74
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati	a	0	0
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	0	-
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)= (1) + (a) - (2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	40.277,26	108.521,74

3) la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo pluriennale vincolato alla stessa data nonché l'individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, come da allegato D;

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31	
---	--

DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ⁽²⁾	(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)	
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 ⁽⁴⁾	
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo spese future - contenziosi al 31/12/2014	
Fondo spese future - indennità di fine mandato al 31/12/2014	
Totale parte accantonata	
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
Totale parte vincolata	

Totale parte destinata agli investimenti (

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(

- 4) variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015/2016, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (agli importi da re imputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi, l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo. Le suddette variazioni sono contenute negli allegati "E", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e come indicato nel punto 9.3 dell'Allegato 2 al D.p.c.m. 28.12.2011 tali variazioni sono effettuate anche in caso di esercizio provvisorio attraverso le variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione;
- 5) il riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.3 dell'allegato 2 del D.p.c.m. 28.12.2011, concernente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, all.to **n. 1**;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, concernente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio provvisorio, all.to **n. 2**;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed il corrispondente DPCM 28/12/2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI, unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 14 del DPCM 28.12.2011 relativi al consuntivo 2014, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato A e B);
- 2) Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, come risultante dall'allegato "C";
- 3) Di rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, come risultante dall'allegato "D";
- 4) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2015-2017 come risultanti dal prospetto allegato "E" al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014 attraverso la loro re-imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento straordinario dei medesimi residui;
- 6) Di approvare l'impiego dell'avanzo vincolato a investimenti al bilancio provvisorio 2015 come consentito dall'art. 175 del D.L.gs 267/2000 per l'importo di € 610.000,00 al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di ampliamento della palestra scuola elementare come da allegato " F " ;
- 7) Di dare tempestiva comunicazione del presente atto al Consiglio Comunale;
- 8) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale;
- 9) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs 18.08.00, n. 267 (all.to n. 3).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 13-05-2015 al 28-05-2015

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del

primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 23-05-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni